

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA (STAGE O TIROCINIO O PRATICA FORENSE) AI SENSI DELL'ART. 37, COMMI 4 E 5, D.L. N. 98/2011, O DELL'ART. 73 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 (LEGGE N. 98 DEL 2013), O DEL D.M. N. 58/2016 PRESSO IL TAR MOLISE

TRA

il Tar per il Molise

con sede in Campobasso

nella persona del suo Presidente pro tempore

Dott. Nicola Gaviano

E

il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Isernia

nella persona del suo Presidente pro tempore

Avv. Maurizio Carugno



Premesso che:

- a) con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 13 ottobre 2011 è stato approvato lo schema tipo di convenzione per lo svolgimento del primo anno del corso di dottorato di ricerca (o del primo anno del corso di specializzazione per le professioni legali o del primo anno della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato), a mente dell'art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, d'ora innanzi d.l. n. 98/2011;
- b) con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 20 dicembre 2013 è stato approvato uno schema tipo di convenzione implementato ai sensi dell'art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98, d'ora innanzi d.l. n. 69/2013;
- c) con delibera n.75 del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in data 8 luglio 2016 è stato aggiornato lo schema tipo unico di convenzione, per i tirocini sostitutivi ai sensi dell'art. 37, d.l. n. 98/2011, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, del d.m. n. 58/2016;
- d) l'art. 37, comma 4, d.l. n. 98/2011 ha imposto di tener conto anche delle «..concrete esigenze organizzative dell'ufficio..», consentendo solo ai più meritevoli di svolgere presso gli uffici giudiziari il primo anno dei corsi specificati alla precedente lettera a), con effetto pienamente equipollente rispetto alle attività del corso medesimo;
- e) il successivo comma 5 del medesimo art. 37 ha stabilito che «Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
- f) l'art. 73 del d.l. n. 69/2013 prevede, al comma 1, la possibilità per i laureati in giurisprudenza più meritevoli di accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, della durata di 18 mesi, anche presso il Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali;

al comma 5-bis, che <<l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali>>; al comma 18, che "I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1", requisiti che, oltre all'onorabilità, richiedono "una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110" e richiedono, altresì, che i candidati non abbiano compiuto i 30 anni di età;

g) il d.m. 17 marzo 2016, n. 58, d'ora innanzi d.m. n. 58/2016, disciplina "l'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari" "anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37" del citato d.l. n. 98/2011 (art. 1, d.m. citato);

h) il Tar per il Molise, per il tramite del suo Presidente, ha manifestato interesse e disponibilità a stipulare una convenzione diretta a consentire ai laureati più meritevoli ammessi all'esercizio della pratica forense presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Isernia (in prosieguo, i tirocinanti) lo svolgimento di un periodo di formazione teorico pratica (*stage*) presso il Tar;

i) la presente convenzione, conforme allo schema tipo adottato dal CPGA con delibera dell'8 luglio 2016, e in questa sede sottoscritta, sarà sottoposta al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Isernia (in prosieguo, il Consiglio) da parte del suo Presidente per la debita ratifica; tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

(Finalità e oggetto della convenzione)

1. Il Tar per il Molise contribuisce allo svolgimento di attività di formazione teorico pratica in favore dei tirocinanti più meritevoli ammessi all'esercizio della pratica forense presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Isernia.

2. Tra gli aspiranti al tirocinio presso l'ufficio giudiziario ammessi alla detta pratica forense, verrà data priorità a coloro che chiedono di svolgere un periodo di tirocinio di diciotto mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, d.l. n. 69/2013. Essi saranno individuati d'intesa dal Tar per il Molise e dal Consiglio secondo l'ordine di una graduatoria che terrà conto dei criteri e requisiti indicati all'art. 73, commi 1 e 2, d.l. n. 69/2013, come prescritto dal comma 18 dello stesso art. 73. In particolare, la disposizione prevede il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110, e il non avvenuto compimento dei trenta anni di età. In caso di aspiranti in eccesso rispetto ai posti disponibili, si utilizzeranno i criteri di preferenza enunciati nell'art. 73, comma 2, d.l. n. 69/2013 e dall'art. 7, d.m. n. 58/2016, riconoscendosi "preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di" tali requisiti, "si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea".

3. Ove gli aspiranti al tirocinio intendano svolgere un periodo di tirocinio sostitutivo di un anno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, d.l. n. 98/2011, gli stessi saranno ammessi subordinatamente alla disponibilità di posti residui dopo l'ammissione dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 98/2011. Gli aspiranti saranno individuati d'intesa dalle parti firmatarie della presente Convenzione con un criterio di merito che privilegia coloro che hanno la migliore media negli esami di cui al comma 2 e la minore età anagrafica.

4. Per il solo praticantato di cui al d.m. n. 58/2016, e per il caso di disponibilità residua di posti dopo l'applicazione dei criteri di età e di merito di cui al comma 2, potranno essere ammessi praticanti avvocati con una media inferiore o con maggiore età anagrafica rispetto a quanto prescritto al comma 2.

5. I praticanti avvocati che presentino domanda ai sensi del d.m. n. 58/2016 dovranno essere altresì in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2, d.m. n. 58/2016.

Articolo 2

(Contenuti e modalità di svolgimento della collaborazione)

1. Il Consiglio e il Tar per il Molise, tenuto anche conto della disponibilità manifestata dai magistrati dell'Ufficio giudiziario, concordano, in applicazione dei criteri di cui all'articolo precedente, il numero e i nominativi dei tirocinanti che partecipano alle attività indicate all'art. 1. f

2. Resta comunque inteso che possono prendere parte alle attività suddette, contemporaneamente, non più di due tirocinanti per ogni magistrato che ha dichiarato la propria disponibilità; nel contingente numerico si tiene conto anche degli altri soggetti eventualmente ammessi a svolgere tirocinio ex art. 73, d.l. n. 69/2013, e fatte salve le deroghe previste dall'art. 73, comma 4, sesto periodo, d.l. n. 69/2013 e dall'art. 6, comma 3, dm. n. 58/2016. mel

3. Il presidente dell'Ufficio giudiziario, sentiti i magistrati, distribuisce i tirocinanti all'interno della sezione, con provvedimento comunicato al Consiglio.

4. Le attività sopra indicate, per ciascuno dei tirocinanti, hanno una durata pari a 18/12 mesi.

5. I magistrati amministrativi referenti per le attività di cui all'art. 1 sono scelti tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità.

6. Il tirocinante assiste e coadiuva i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività e, in particolare:

a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;

c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relative ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) assiste alle udienze pubbliche e, con il consenso del magistrato affidatario, presenza alle discussioni delle domande cautelari;

f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

g) non può assistere, nel segreto della camera di consiglio, alle deliberazioni dei ricorsi nelle sedi cautelare e di merito, ad eccezione di quelli che gli sono stati assegnati per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, salva la facoltà del giudice di non ammetterlo alla discussione anche per i fascicoli assegnati;

h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa;

l) viene altresì assegnato all'Ufficio per il processo di cui all'art. 8 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168 (convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) e all'art. 28 del d.P.C.S. n. 9 del 29 gennaio 2018, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa, come novellato dal d.P.C.S. n. 251 del 22 dicembre 2020: pertanto il tirocinante aggiunge l'attività presso l'Ufficio per il processo a quella svolta con il magistrato tutor, secondo quanto disposto con d.P.C.S. n. 183 del 17 dicembre 2018.

7. Per il praticantato di cui al d.m. n. 58/2016, il progetto formativo di cui all'art. 3 del citato d.m. si conforma ai contenuti della presente convenzione.

8. Si applicano le incompatibilità previste dall'art. 73, comma 7, d.l. n. 69/2013 e, per i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti avvocati, le incompatibilità previste dall'art. 8, commi 5, 7, e 8, d.m. n. 58/2016.

9. Le attività professionali e lavorative consentite durante il tirocinio sono disciplinate dall'art. 73, d.l. n. 69/2013 e dal d.m. n. 58/2016.

10. Il tirocinio non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non dà diritto ad alcun compenso. Al tirocinante non compete nemmeno alcuna forma di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione.

11. È salva l'erogazione di borse di studio secondo le norme vigenti.

12. L'Ufficio giudiziario presso cui viene svolto il tirocinio provvede a comunicare al tirocinante le modalità relative all'accesso ai sistemi informatici ministeriali al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

Articolo 3

(Adempimenti del magistrato affidatario)

1. Il magistrato affidatario:

a) annota periodicamente in un apposito registro la presenza del tirocinante e le cause ad esso assegnate;

b) al termine del tirocinio di cui all'art. 37, d.l. n. 98/2011, o di cui all'art. 73, d.l. n. 69/2013, redige una relazione sull'attività svolta dal tirocinante e sull'esito del periodo di formazione, e la trasmette al capo dell'ufficio giudiziario, che a sua volta la trasmette, unitamente al registro ed alla relazione di cui all'art. 4, lettera e), al Consiglio;

c) al termine del praticantato di cui al d.m. n. 58/2016, attesta, ai sensi dell'art. 8, comma 13, d.m. citato, la veridicità della relazione del praticante di cui all'art. 4, lettera f), e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo, e la trasmette al capo dell'ufficio giudiziario, che a sua volta la inoltra al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

Articolo 4

(Obblighi e adempimenti del tirocinante)

1. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio, se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 6, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) non può svolgere attività di difesa, assistenza o rappresentanza nelle fasi successive di un procedimento conosciuto nel corso del tirocinio;

d) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e dal Regolamento UE 2016/679, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto con cui è stata stipulata la convenzione;

e) al termine del tirocinio di cui all'art. 37, d.l. n. 98/2011 o di cui all'art. 73, d.l. n. 69/2013, redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte, indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito, e la sottopone al magistrato affidatario;

f) al termine del praticantato di cui al d.m. n. 58/2016 redige, ai sensi dell'art. 8, comma 12, del citato d.m., una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione che ritenga utile e rilevante.

Articolo 5

(Interruzione del tirocinio)

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 9, d.l. n. 69/2013 e dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il tirocinio può essere interrotto in qualsiasi momento dal presidente dell'Ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato affidatario, o dal Consiglio:

a) per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;

- b) per la reiterata e grave violazione degli obblighi assunti dal tirocinante ovvero per la sua verificata inidoneità;
- c) per la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 4, lettera d);
- d) per sopravvenute ragioni organizzative.

Articolo 6

(Responsabili della convenzione)

1. Il Consiglio indica quale proprio responsabile per la collaborazione con l'Ufficio giudiziario l'avv. Chiara Costagliola.
2. L'Ufficio giudiziario indica quale proprio responsabile per la collaborazione con il Consiglio il Presidente pro tempore del Tar o magistrato da lui appositamente delegato.
3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte.

Articolo 7

(Oneri connessi all'attuazione della convenzione. Finanziatori privati)

1. La presente convenzione non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Del pari, alcun compenso è dovuto dal Consiglio in conseguenza dell'utilizzo di strutture e di attrezzature messe a disposizione dall'Ufficio giudiziario.
2. Le parti definiscono di comune intesa le modalità di cura degli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8

(Copertura assicurativa)

1. E' posto a carico del tirocinante l'obbligo di munirsi della copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per le attività oggetto della presente convenzione. In difetto, lo stesso farà richiesta al Consiglio dell'ordine competente per la preventiva autorizzazione di spesa a carico del medesimo Consiglio.
2. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ufficio giudiziario si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al Consiglio; quest'ultimo si impegna a far pervenire alla Regione o alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della presente convenzione.
3. Resta inteso, ai fini della copertura assicurativa, che l'attività svolta dall'Ufficio giudiziario rientra a pieno titolo in quella d'istituto.

Articolo 9

(Durata della convenzione)

1. La convenzione ha la durata di due anni dalla data della sua sottoscrizione e può essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 10

(Registrazione e spese)

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli articoli 5 e 39 del d.P.R. n. 131 del 1986.


Letto, approvato e sottoscritto.

Campobasso, il 29 ottobre 2021

Per il Tar Molise

Il Presidente

Dott. Nicola Gaviano



Per il C.O.A. di Isernia

Il Presidente

Avv. Maurizio Carugno

